

IMPOSTE E TASSEdi **ANDREA BONGI****Nessuna penalità per gli errori formali nei modelli Redditi 2021**

Troppa incertezza, cambiamenti di interpretazione e ritardi non possono non comportare un'attenuazione degli aspetti sanzionatori.

I contribuenti sono stati costretti a operare in condizioni di **assoluta incertezza**, tra **continui cambiamenti nell'interpretazione delle regole** applicative e costretti a rincorrere i ritardi dell'Amministrazione Finanziaria nella messa a disposizione dei necessari chiarimenti per la compilazione dei modelli. Come se tutto ciò non bastasse, ci si è messo anche il legislatore che, con modifiche dell'ultimo minuto come quella in tema di aiuti di Stato (abrogazione dell'art. 10-bis, c. 2, D.L. 137/2020, divenuta operativa il 25.07.2021) ha continuamente modificato le regole del gioco, rendendo inevitabile qualche errore.

In queste condizioni è necessaria una presa d'atto, prima ancora che l'Amministrazione Finanziaria inizi a fare i controlli sui modelli, per chiarire che gli **errori di natura formale** relativi alla compilazione dei vari quadri o nell'interpretazione delle scadenze dei pagamenti, anche queste soggette a continue modifiche e proroghe, **non potranno essere sanzionati**.

Una tale richiesta è supportata giuridicamente da 2 distinte disposizioni normative: l' **art. 6 D.Lgs. 472/1997** (cause di non punibilità) e l' **art. 10 L. 212/2000** (tutela dell'affidamento e della buona fede, errori del contribuente). Le due norme citate hanno contenuto analogo e sono perfettamente adattabili alla situazione vissuta quest'anno in relazione alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Si prenda, ad esempio, l'art. 10, c. 2 L. 212/2000: " *Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione stessa* ".

Le sanzioni, prevede il 3° comma della disposizione in commento e in maniera pressoché speculare, l'art. 6 D.Lgs. 472/1997, non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria** o quando si traduce in una **mera violazione formale senza alcun debito di imposta**.

Non prendere atto, già oggi, che le violazioni formali commesse dai contribuenti nella compilazione dei modelli Redditi 2021 non debbano essere sanzionate, significa davvero non aver presente quello che è successo. Senza entrare troppo nei dettagli, è sufficiente ricordare che la tanto attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate dedicata alle novità in materia di trattamento degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta (peraltro di ben 539 pagine) è arrivata soltanto il 25.06.2021, quando molte dichiarazioni erano già state completate. O ancora, il vero e proprio caos generato dal **corretto inquadramento in dichiarazione degli aiuti Covid** ricevuti dai contribuenti, oppure la proroga dell'ultimissimo minuto delle scadenze di versamento per alcuni contribuenti.

Se non si interviene precisando quanto sopra, il risultato sarà scontato. Nel giro di pochi mesi inizieranno ad arrivare migliaia di avvisi di irregolarità, di avvisi bonari e di richieste di chiarimenti del Fisco con la conseguenza di maggiori imposte, interessi e sanzioni.

E così, ancora una volta, il contribuente si troverà a subire, non per sua colpa, sia un danno che una beffa.